# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4126

# PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato FINOCCHIARO**

***Presentata il 31 maggio 1967***

## Autorizzazione alla vendita di prodotti chimici e di specialità medicinali per uso odontoiatrico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I depositi dentali del nostro Paese, pur soddisfacendo esigenze d'ordine medico-sanitarie, e non operando con semplici fini speculativi – il deposito dentale realizza il primo vaglio del prodotto nel settore del consumo odontoiatrico e, se il vaglio esige l'esito sperimentale, è il deposito dentale che riassume ed orienta i verdetti dei professionisti e dei tecnici che lo hanno sperimentato – non sono disciplinati nella loro attività da alcuna norma legislativa.

In conseguenza, non infrequentemente, ai depositi dentali vengono contestati il deposito e la vendita di « medicamenti ed anestetici », pur se di uso strettamente odontoiatrico.

D'altro canto per il particolare rapporto, sempre esistito, fra fornitore dei prodotti odontoiatrici ed il medico dentista, per la particolare specializzazione anche del repertorio farmaceutico richiesta dalla specialità medica odontoiatrica, il medico dentista si è sempre rifornito dal deposito dentale, in Italia, come in altri paesi europei.

Infatti, stante la impossibilità della farmacia ad avere in deposito un campionario di prodotti tanto vari quanto necessari e di limitato consumo, solo il deposito dentale può, anche nelle sedi più decentrate, soddisfare i bisogni dell'odontoiatra tempestivamente e perfettamente con la sua particolare organizzazione.

Si pone, dunque, la necessità di autorizzare il deposito dentario a vendere tutti i prodotti in uso nel consultorio dentario (anestetici, arseni per trattamento di radici, prodotti chimici), purché non manipolabili, in confezioni chiuse, e non utilizzabili in medicina generale, nel qual caso la vendita dovrebbe essere riservata alle farmacie, analogamente a quanto avviene nei paesi del MEC (vedi legislazione della Germania occidentale).

Naturalmente, la vendita dei precitati prodotti dovrebbe essere destinata esclusivamente ai medici dentisti ai fini dell'uso nell'ambito dei propri compiti professionali.

Il provvedimento suggerito, pur nella sua limitata portata, di deroga al secondo comma dell'articolo 122 della legge 27 luglio 1934, n. 1265 normalizzerebbe una situazione già consolidata dalla prassi, che non poche volte è stata oggetto di denuncia a fine di indebito lucro.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga al secondo comma dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i depositi dentali, regolarmente iscritti nelle Camere di commercio, sono autorizzati a vendere prodotti chimici e specialità medicinali manipolati da ditte farmaceutiche, in confezioni sigillate, che rechino sull'involucro la dicitura « per uso odontoiatrico e odontotecnico ».

La vendita è riservata esclusivamente allo odontoiatra e per la cura del paziente.

I prodotti e le specialità di cui al precedente comma, possono essere venduti esclusivamente agli odontoiatri e solo per scopi terapeutici.

ART. 2.

Presso ogni deposito dentale deve essere tenuto un registro di carico e scarico del materiale, di cui al precedente articolo.

Ogni cessione di prodotti all'odontoiatra deve essere comprovata da regolare ricetta medica.

Chiunque contravvenga alle norme della presente legge è punito con l'ammenda da 5.000 a 500.000 lire.